

**L E G G E**

del ... 2025,

**che modifica la legge sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e la legge che modifica la legge sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e talune altre leggi**

**Articolo 1.** La legge del 13 giugno 2013 sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Gazzetta ufficiale del 2025, voce 870) è modificata come segue:

1) all'articolo 21 bis:

a) Il paragrafo 2 recita come segue:

«2. I soggetti che immettono sul mercato prodotti in imballaggi per bevande di cui al punto 3 dell'allegato 1a della legge, o i soggetti che immettono direttamente sul mercato prodotti in imballaggi per bevande, sono tenuti a raggiungere percentuali di raccolta differenziata degli imballaggi non inferiori al valore specificato al punto 3 dell'allegato 1a della legge, fermo restando che tale obbligo può essere adempiuto nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale istituito da un ente rappresentativo o in autonomia nell'ambito di un sistema di raccolta degli imballaggi istituito e gestito dal soggetto che immette i prodotti.»

b) Dopo il paragrafo 4 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis. Se gli imballaggi di cui al punto 3 dell'allegato 1a della presente legge sono raccolti da un soggetto che immette sul mercato prodotti in imballaggi per bevande o che immette direttamente sul mercato prodotti in imballaggi per bevande, nell'ambito di un sistema di raccolta degli imballaggi istituito e mantenuto da tale soggetto, la percentuale di raccolta differenziata degli imballaggi in un determinato anno civile è data dal rapporto, espresso in percentuale, tra la quantità di imballaggi dello stesso tipo raccolti da tale soggetto in un determinato anno e la quantità di imballaggi immessi sul mercato da tale soggetto in un determinato anno.»

2) All'articolo 40 nonies, dopo il paragrafo 2 sono aggiunti i paragrafi 2 bis-2 quater, con la seguente formulazione:

«2 bis. Per i soggetti che immettono sul mercato prodotti in imballaggi per bevande di cui al punto 3 dell'allegato 1a della legge, o che immettono direttamente sul mercato prodotti in imballaggi per bevande, la partecipazione al sistema di deposito cauzionale istituito dall'ente rappresentativo è facoltativa relativamente ai prodotti in tali imballaggi fino al 31 dicembre 2028.

2 ter. Ai soggetti che immettono sul mercato prodotti in imballaggi per bevande di cui al punto 3 dell'allegato 1a della legge e che non hanno aderito al sistema di deposito cauzionale istituito dall'ente rappresentativo, si applicano per analogia le disposizioni relative ai soggetti che immettono direttamente sul mercato prodotti in imballaggi per bevande, ad eccezione delle disposizioni relative al sistema di deposito cauzionale.

2 quater. Il soggetto che immette sul mercato prodotti in imballaggi di bevande di cui al paragrafo 2 ter è tenuto a notificare al ministro responsabile per il clima la propria intenzione di raggiungere autonomamente i livelli di raccolta differenziata per gli imballaggi di cui al punto 3 dell'allegato 1a della legge. La notifica deve essere presentata entro tre mesi dalla data della prima immissione sul mercato dei prodotti in imballaggi per bevande che rientrano nel sistema di deposito cauzionale istituito da quel soggetto.»;

3) All'articolo 44, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

«2 bis. Nell'ambito di un sistema di raccolta degli imballaggi istituito e gestito da un soggetto che immette sul mercato prodotti in imballaggi per bevande di cui al punto 3 dell'allegato 1a della presente legge, un'impresa che gestisce un punto vendita al dettaglio o all'ingrosso in cui sono offerte agli utenti finali bevande in imballaggi per bevande contemplati da tale sistema è tenuta ad accettare dagli utenti finali gli imballaggi vuoti delle bevande offerte nel punto vendita interessato e a restituire la somma di denaro versata, senza obbligo di fornire prova dell'acquisto.».

**Articolo 2.** Nella legge del 13 luglio 2023 che modifica la legge sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alcune altre leggi (Gazzetta ufficiale polacca, voce 1852 e del 2024, voce 1911), l'articolo 9, paragrafo 3, è così formulato:

«3. Le imprese che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno istituito e gestiscono un sistema di raccolta degli imballaggi di cui al punto 3 dell'allegato 1a dell'atto modificato all'articolo 1 possono gestire tale sistema conformemente alle norme vigenti fino al 31 dicembre 2028. Le imprese di cui alla prima frase che intendono continuare a gestire il sistema nel quadro delle norme vigenti devono comunicare tale intenzione al ministro responsabile per il clima entro il 31 marzo 2026.».

**Articolo 3.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.